

## IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

composto dai magistrati:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1) Dott. Fulvia Fratantonio      | Presidente  |
| 2) Dott. Maria Elisa Benenati    | Giudice     |
| 3) Dott. Sabrina Restivo         | Comp. Priv. |
| 4) Dott. Giovanbattista Di Carlo | Comp. Priv. |

Riuniti in camera di consiglio, ha emesso il seguente

### DECRETO

Visti i ricorsi depositati da [REDACTED],  
padre delle minori [REDACTED]

[REDACTED]  
e [REDACTED], residenti ad [REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Majorini, con il quale ha chiesto l'autorizzazione a permanere nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31 comma 3° D.Lvo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e ciò nell'interesse delle predette minori.

Sentito l'istante, acquisita relazione sociale, carichi pendenti, certificato penale ed informazioni di P.G.

Premesso che la madre delle minori, [REDACTED] lavora con un contratto part-time a tempo indeterminato presso la [REDACTED] ([REDACTED]) ed è in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed è coniugata con il ricorrente con il quale convive insieme alle figlie.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo sopra richiamato, il Tribunale per i minorenni ha facoltà di derogare a qualsiasi altra disposizione del testo unico n.286/98, qualora ravvisi la necessità di consentire l'ingresso o la permanenza in Italia del familiare del minore che già si trova nel territorio Italiano, "per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico" e tenuto conto "dell'età e delle condizioni di salute del minore".

Ritenuto che la ratio della disposizione risiede nell'assoluta preminenza che viene riconosciuta alla salute psico-fisica del minore rispetto alle esigenze di ordine pubblico che sovrintendono alle disposizioni dirette a garantire il controllato svolgimento dei flussi migratori.

Considerato che l'autorizzazione può riguardare indifferentemente l'ingresso o la permanenza in Italia del familiare del minore che già si trovi nel territorio Italiano, indipendentemente da qualsiasi regolarità del permesso di soggiorno, con l'unico limite costituito dalla circostanza che l'autorizzazione deve essere concessa per un periodo determinato.

- 1 -



Rilevato che si tratta, quindi, di un provvedimento a termine, in relazione alle esigenze del minore ed è revocata quando cessano, per qualsiasi motivo, i gravi motivi che avevano determinato il rilascio della stessa.

Ritenuto che, pertanto, occorre che il Tribunale caso per caso valuti la preminenza dell'interesse del minore rispetto alle esigenze di ordine pubblico.

Ritenuto che nel caso di specie l'interesse delle minori appare preminente.

Considerato che gli operatori sociali hanno rappresentato che il nucleo familiare è bene inserito nel contesto di appartenenza e che le bambine appaiono bene accudite in ambito familiare e bene inserite nel contesto sociale .

Rilevato che non risultano a carico degli istanti precedenti penali.

Ritenuto che l'allontanamento dei genitori costituisce motivo di grave pregiudizio per il minore e contrasta con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata in Italia con Legge 27 maggio 1991 n. 176 nonché con il diritto che ogni bambino ha di crescere nell'ambito della propria famiglia .

Rilevato che alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso può essere accolto e che la permanenza del ricorrente nel territorio italiano può essere concessa per il periodo di anni due .

Visto il parere favorevole del P.M.in sede.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 31 comma 3° D. L.vo 25.7.98 n. 286 e successive modifiche e l'art. 333 c.p.c. e 741/2° c.p.c., con provvedimento immediatamente efficace ,  
su conforme richiesta del Pubblico Ministero

**AUTORIZZA**

[redacted], padre delle minori [redacted]

[redacted]

[redacted] e  
a

permanere nel territorio italiano per il per il periodo di anni **due**.

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento alla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di provenienza, all'istante nonché al Questore di Palermo per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 28.4.2020

Il Presidente estensore

TRIBUNALE PER I MINORENNI PALERMO

PERVENUTO IN CANCELLERIA  
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Data 30/4/2020

IL FUNZIONARIO

*D. Bonifazi di Verde*